

Bruxelles, 19 febbraio 2026  
(OR. en)

6574/26

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2026/0054 (NLE)**

---

---

**ENV 150  
PECHE 60**

## **PROPOSTA**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice  |
| Data:          | 19 febbraio 2026  |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | COM(2026) 88 final  |
| Oggetto:       | Proposta di<br>DECISIONE DEL CONSIGLIO<br>relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 88 final.

All.: COM(2026) 88 final



Bruxelles, 19.2.2026  
COM(2026) 88 final

2026/0054 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione") in riferimento alla prevista adozione di decisioni relative all'emendamento degli allegati della convenzione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica**

La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione<sup>1</sup>, così come tutti i suoi Stati membri.

#### **2.2. La conferenza delle parti**

La conferenza delle parti è il principale organo decisionale della convenzione. Le sue funzioni sono indicate all'articolo VII della convenzione, compresi i poteri di valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e quindi modificare gli allegati I e II della convenzione. Nelle riunioni della conferenza delle parti le decisioni sono prese alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione.

La quindicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Campogrande (Brasile) dal 23 al 29 marzo 2026.

#### **2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti**

Nel corso della sua quindicesima riunione la conferenza delle parti dovrà adottare decisioni riguardanti gli emendamenti degli allegati della convenzione ("atti previsti").

Lo scopo degli atti previsti è modificare gli allegati I e II della convenzione, come previsto dall'articolo XI della stessa.

A norma dell'articolo III della convenzione, nell'allegato I sono elencate le specie migratrici minacciate e per le quali le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie si adoperano per adottare varie misure di conservazione e vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie.

A norma dell'articolo IV, nell'allegato II figurano le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali, nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali.

Ove le circostanze lo richiedano, la stessa specie migratrice può essere inclusa sia nell'allegato I che nell'allegato II.

---

<sup>1</sup> Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

Conformemente all'articolo XI della convenzione qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.

### 3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Per quanto concerne la quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, l'Unione non ha proposto emendamenti degli allegati della convenzione.

Altre parti contraenti della convenzione hanno presentato proposte di emendamento dell'allegato I per includere le specie e sottospecie seguenti: *Acinonyx jubatus* (popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia), *Hyaena hyaena*, *Pteronura brasiliensis*, *Pterodroma barau*, *Pterodroma cervicalis occulta*, *Pterodroma hasitata*, *Pterodroma madeira*, *Pterodroma magentae*, *Pterodroma incerta*, *Pseudobulweria macgillivrayi*, *Pseudobulweria aterrima*, *Pseudobulweria becki*, *Numenius phaeopus hudsonicus*, *Limosa haemastica*, *Tringa flavipes*, *Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus*, *Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*.

Una parte contraente della convenzione, l'Uzbekistan, ha presentato una proposta di emendamento dell'allegato I, al fine di sopprimere da tale allegato la specie seguente (pur mantenendola nell'allegato II): *Cervus elaphus yarkandensis*.

Altre parti contraenti della convenzione hanno presentato proposte di emendamento dell'allegato II per includere le specie seguenti: *Acinonyx jubatus* (popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia), *Hyaena hyaena*, *Pteronura brasiliensis*, *Pterodroma leucoptera* (popolazioni dell'Australia e della Nuova Caledonia), *Pterodroma brevipes*, *Pterodroma defilippiana*, *Pterodroma longirostris*, *Pterodroma cookii cookii*, *Pterodroma cookii orientalis*, *Pterodroma pycrofti*, *Pterodroma axillaris*, *Pterodroma neglecta juana*, *Pterodroma arminjoniana*, *Pterodroma alba*, *Pterodroma cervicalis cervicalis*, *Pterodroma externa*, *Pterodroma feae*, *Pterodroma deserta*, *Ardenna carneipes*, *Pseudobulweria rostrata*, *Bubo scandiacus*, *Sporophila iberaensis*, *Mustelus schmitti*, *Squatina guggenheim*, *Pseudoplatystoma corruscans*.

È pertanto necessario che il Consiglio prenda una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in vista della quindicesima riunione della conferenza delle parti in merito a tutte le proposte di emendamento.

L'Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte di cui sopra, con l'unica eccezione di quella relativa alla specie *Cervus elaphus yarkandensis*, in quanto sono scientificamente fondate e coerenti con l'impegno dell'Unione a favore della cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità; questo impegno prevede tra le altre cose di valutare come utilizzare al meglio le informazioni scientifiche riguardanti sia le caratteristiche biologiche sia i punti di riferimento biologici della pesca.

L'iscrizione delle specie di cui sopra nell'allegato I o II della convenzione o la soppressione della specie *Cervus elaphus yarkandensis* dall'allegato I, come proposto, non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione.

L'Unione non è uno Stato dell'area di distribuzione dei mammiferi *Acinonyx jubatus* e *Hyaena hyaena*; è quindi opportuno sostenere la loro iscrizione negli allegati I e II.

La specie di mammifero *Pteronura brasiliensis* è presente nell'Unione solo nella Guyana francese, dove non si applica la normativa dell'Unione in materia di protezione della natura. È quindi opportuno sostenere l'iscrizione di questa specie negli allegati I e II della convenzione.

Con riferimento alla specie di mammifero *Cervus elaphus yarkandensis* il consiglio scientifico della convenzione ha rilevato, nel corso dell'ottava sessione del dicembre 2025, la mancanza di chiarezza in merito agli aspetti tassonomici della proposta e la necessità di maggiori dati sui numeri delle popolazioni. Di conseguenza le informazioni attuali sono insufficienti per stabilire una posizione in merito a questa specie. La posizione definitiva dell'UE sulla sua soppressione dall'allegato I è pertanto subordinata alla presentazione e all'esame di nuove informazioni scientifiche o tecniche prima o durante la conferenza delle parti e sarà decisa conformemente ai criteri stabiliti all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione.

Le specie di uccelli *Pterodroma cervicalis occulta*, *Pterodroma hasitata*, *Pterodroma magentae*, *Pterodroma incerta*, *Pseudobulweria macgillivrayi*, *Pseudobulweria becki*, *Pterodroma leucoptera* (popolazioni dell'Australia e della Nuova Caledonia), *Pterodroma brevipes*, *Pterodroma defilippiana*, *Pterodroma longirostris*, *Pterodroma cookii cookii*, *Pterodroma cookii orientalis*, *Pterodroma pycrofti*, *Pterodroma axillaris*, *Pterodroma neglecta juana*, *Pterodroma arminjoniana*, *Pterodroma alba*, *Pterodroma cervicalis cervicalis*, *Pterodroma externa*, *Ardenna carneipes*, *Pseudobulweria rostrata*, *Numenius phaeopus hudsonicus*, *Limosa haemastica*, *Tringa flavipes* e *Sporophila iberiensis* non sono presenti nel territorio europeo al quale si applica la direttiva 2009/147/CE ("direttiva Uccelli"). Pertanto l'iscrizione di queste specie nell'allegato I o nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione ed è opportuno sostenerla.

Le specie di uccelli *Pterodroma madeira*, *Pterodroma feae*, *Pterodroma deserta* e *Bubo scandiacus* rientrano già nel campo di applicazione della direttiva Uccelli dell'UE<sup>2</sup>. È quindi opportuno approvarne l'iscrizione nell'allegato I o nell'allegato II della convenzione.

Le specie ittiche *Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus* e *Alopias vulpinus* sono rigorosamente protette a norma del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2025<sup>3</sup>. Sono altresì protette a norma del regolamento sulle misure tecniche<sup>4</sup>, che stabilisce anche il livello di protezione necessario per le specie ittiche *Sphyrna lewini* e *Sphyrna mokarran*. È quindi opportuno approvarne l'iscrizione nell'allegato I o nell'allegato II della convenzione.

L'Unione non è uno Stato dell'area di distribuzione delle specie ittiche *Mustelus schmitti*, *Squatina guggenheim* e *Pseudoplatystoma corruscans*. È quindi opportuno approvarne l'iscrizione nell'allegato I o nell'allegato II della convenzione.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>5</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XI della convenzione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Gli atti della conferenza delle parti apporteranno modifiche agli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e devono pertanto essere pubblicati, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 82/461/CEE del Consiglio<sup>6</sup>, entrata in vigore il 1° novembre 1983, l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione").
- (2) Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ("conferenza delle parti") può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione.
- (3) Nella quindicesima riunione del marzo 2026 la conferenza delle parti è chiamata ad adottare decisioni volte a modificare gli allegati della convenzione in base a proposte relative a quanto segue: i) inclusione nell'allegato I delle specie *Acinonyx jubatus* (popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia), *Hyaena hyaena*, *Pteronura brasiliensis*, *Pterodroma barau*, *Pterodroma cervicalis occulta*, *Pterodroma hasitata*, *Pterodroma madeira*, *Pterodroma magentae*, *Pterodroma incerta*, *Pseudobulweria macgillivrayi*, *Pseudobulweria aterrima*, *Pseudobulweria becki*, *Numenius phaeopus hudsonicus*, *Limosa haemastica*, *Tringa flavipes*, *Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus*, *Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*; ii) soppressione dall'allegato I della specie *Cervus elaphus yarkandensis* (pur mantenendola nell'allegato II) e iii) inclusione nell'allegato II delle specie *Acinonyx jubatus* (popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia), *Hyaena hyaena*, *Pteronura brasiliensis*, *Pterodroma leucoptera* (popolazioni dell'Australia e della Nuova Caledonia), *Pterodroma brevipes*, *Pterodroma defilippiana*, *Pterodroma longirostris*, *Pterodroma cookii cookii*, *Pterodroma cookii orientalis*, *Pterodroma pycrofti*, *Pterodroma axillaris*, *Pterodroma neglecta juana*, *Pterodroma arminjoniana*, *Pterodroma alba*, *Pterodroma cervicalis cervicalis*, *Pterodroma externa*, *Pterodroma feae*, *Pterodroma deserta*, *Ardenna carneipes*, *Pseudobulweria rostrata*, *Bubo scandiacus*, *Sporophila iberaensis*, *Mustelus schmitti*, *Squatina guggenheim*, *Pseudoplatystoma corruscans*.

<sup>6</sup> Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

- (4) Gli atti previsti della conferenza delle parti produrranno effetti giuridici per l'Unione a norma del diritto internazionale.
- (5) L'Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte di cui sopra, con l'unica eccezione di quella relativa alla specie *Cervus elaphus yarkandensis*, in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell'articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella quindicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:

- (1) sostenere l'iscrizione delle specie e sottospecie seguenti nell'allegato I:
  - (1) popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia di *Acinonyx jubatus*
  - (2) *Hyaena hyaena*
  - (3) *Pteronura brasiliensis*
  - (4) *Pterodroma baraui*
  - (5) *Pterodroma cervicalis occulta*
  - (6) *Pterodroma hasitata*
  - (7) *Pterodroma madeira*
  - (8) *Pterodroma magentae*
  - (9) *Pterodroma incerta*
  - (10) *Pseudobulweria macgillivrayi*
  - (11) *Pseudobulweria aterrima*
  - (12) *Pseudobulweria becki*
  - (13) *Numenius phaeopus hudsonicus*
  - (14) *Limosa haemastica*
  - (15) *Tringa flavipes*
  - (16) *Alopias pelagicus*
  - (17) *Alopias superciliosus*
  - (18) *Alopias vulpinus*
  - (19) *Sphyrna lewini*
  - (20) *Sphyrna mokarran*;
- (2) subordinare la posizione definitiva sulla soppressione dall'allegato I delle specie seguenti alla disponibilità di informazioni supplementari e/o a emendamenti della proposta che consentano di determinare se sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione:

- (1) *Cervus elaphus yarkandensis*;
- (3) sostenere l'iscrizione delle specie seguenti nell'allegato II:
- (1) popolazioni dello Zimbabwe, del Botswana e della Namibia di *Acinonyx jubatus*
  - (2) *Hyaena hyaena*
  - (3) *Pteronura brasiliensis*
  - (4) popolazioni dell'Australia e della Nuova Caledonia di *Pterodroma Leucoptera*
  - (5) *Pterodroma brevipes*
  - (6) *Pterodroma defilippiana*
  - (7) *Pterodroma longirostris*
  - (8) *Pterodroma cookii cookii*
  - (9) *Pterodroma cookii orientalis*
  - (10) *Pterodroma pycrofti*
  - (11) *Pterodroma axillaris*
  - (12) *Pterodroma neglecta juana*
  - (13) *Pterodroma arminjoniana*
  - (14) *Pterodroma alba*
  - (15) *Pterodroma cervicalis cervicalis*
  - (16) *Pterodroma externa*
  - (17) *Pterodroma feae*
  - (18) *Pterodroma deserta*
  - (19) *Ardenna carneipes*
  - (20) *Pseudobulweria rostrata*
  - (21) *Bubo scandiacus*
  - (22) *Sporophila iberaensis*
  - (23) *Mustelus schmitti*
  - (24) *Squatina guggenheim*
  - (25) *Pseudoplatystoma corruscans*.

#### Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità delle posizioni indicate all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*